



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

2°Settore: Urbanistica, Gestione Autorizzazioni Ambientali, Igiene Urbana, Edilizia Privata e SUAPE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

NUOVO REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.7 DEL 10.02.2026



Sommario	TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO I – NORME GENERALI.....		4
Art. 1 – Ambito di applicazione		4
Art. 2 – Definizioni		5
CAPO II – REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’		6
Art. 3 - Titoli abilitativi e soggetti giuridici legittimati all’esercizio dell’attività		6
Art. 4 – Requisiti per l’esercizio dell’attività		7
Art. 5 – Collaborazione e sostituzione alla guida		9
Art. 6 – Trasferibilità del titolo abilitativo per atto tra vivi.....		10
Art. 7 – Trasferibilità del titolo abilitativo per causa di morte		11
Art. 8 – Cessazione dell’attività		11
Art. 9 - Licenze temporanee e speciali		12
CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI.....		12
Art. 10 – Numero delle licenze e autorizzazioni		12
Art. 11 – Concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni.....		13
Art. 12 – Assegnazione delle titolarità.....		13
Art. 13 - Validità delle titolarità		14
Art. 14 – Servizi sussidiari e integrativi al trasporto di linea		14
Art. 15 – Acquisizione pareri		14
TITOLO II – NOLEGGIO CON CONDUCENTE.....		15
CAPO I – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		15
Art. 16 – Prestazione del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture		15
Art. 17 – Rimessa		15
Art. 18 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio		16
Art. 19 - Responsabilità del titolare.....		17
Art. 20 - Comportamento dell'utente durante il servizio		17
Art. 21 - Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione.....		18
Art. 22 - Caratteristiche delle autovetture		18
Art. 23 - Segni identificativi delle autovetture		18
Art. 24 – Contachilometri		19
Art. 25 - Sostituzione delle autovetture		19
Art. 26 - Controllo delle autovetture.....		19



COMUNE DI CAPOTERRA

Art. 27 - Tariffe e corrispettivo	20
TITOLO III – TAXI.....	21
CAPO I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	21
Art. 28 – Prestazione del servizio di taxi.....	21
Art. 29 – Posteggi di stazionamento.....	21
Art. 30 – Comportamento dei conducenti taxi.....	22
Art. 31 – Comportamento dell'utente durante il servizio taxi	23
Art. 32 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa.....	23
Art. 33 - Interruzione della corsa.....	24
Art. 34 - Tariffe e corrispettivo	24
CAPO II – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE.....	25
Art. 35 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio taxi	25
Art. 36 - Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture	26
Art. 37 – Tassametro	27
Art. 38 - Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione	27
Art. 39 – Controllo delle autovetture	28
Art. 40 - Uso proprio dell'autovettura.....	28
Art. 41 - Trasporto dei soggetti diversamente abili.....	28
Art. 42 - Servizi centralizzati tecnologici per le chiamate di taxi	28
TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI.....	29
Art. 43 - Vigilanza.....	29
Art. 44 - Reclami ed esposti.....	29
Art. 45 - Monitoraggio del servizio	29
Art. 46 – Sanzioni.....	30
Art. 47 - Sanzioni amministrative pecuniarie	31
Art. 48 - Sanzioni amministrative accessorie.....	32
Art. 49 - Decadenza della titolarità.....	33
Art. 50 - Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza	34
TITOLO V - NORME FINALI.....	34
Art. 51 – Abrogazione norme precedenti.....	34



TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 *“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea effettuati con autovetture:
 - a) il servizio di piazza per il trasporto di persone, effettuato con autovetture, di seguito denominato *“servizio taxi”*;
 - b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovetture, di seguito denominato *“servizio di noleggio”* oppure *“noleggio con conducente”* o *“servizio di N.C.C.”*.
3. Ai suddetti servizi si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. – Codice della Strada;
 - Decreto Ministeriale 19 novembre 1992 – Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi;
 - Decreto Ministeriale del 20 aprile 1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
 - Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
 - Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
 - Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/38 del 1/7/2010 - Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente e decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l'attuazione della medesima delibera.



- Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n.12/30 del 20/3/2012 - Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
- Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21/07/2015 – Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/55 del 8/08/2019 - Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
- Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- Decreto legislativo 14 dicembre 2018, n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
- Decreto legislativo 29 dicembre 2018, n. 143 - Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02 luglio 2024, n. 203 - Modalità di attivazione del Registro Elettronico NCC – Taxi (RENT);
- Legge 16 dicembre 2024, n. 193 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
- Nota Ministero dell'Interno - 05/05/2025 - Prot. n. 13498 – Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Modifiche in materia di autoservizi pubblici non di linea. Taxi e NCC.
- Legge regionale 16 giugno 2025, n. 16 - Attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) *servizi pubblici non di linea*: i servizi, con funzione complementare od integrativa rispetto ai servizi di trasporto pubblico di linea (ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei), che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
- b) *servizio taxi*: il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata, che presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, avanza richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta;



- c) *servizio di noleggio con conducente (o servizio di N.C.C.)*: il servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza specifica che, salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, presenta, presso la sede dell'azienda di noleggio, ubicata nel territorio regionale, apposita richiesta di trasporto a tempo e/o a viaggio; lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno di apposite rimesse, ubicate nel territorio regionale;
2. Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, si rimanda integralmente alle norme del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. *Codice della Strada*.

CAPO II – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 3 - Titoli abilitativi e soggetti giuridici legittimati all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita *licenza* o di *autorizzazione*, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 del presente regolamento, secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono titoli strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. I titoli abilitativi di cui al presente articolo hanno validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione o il verificarsi di ipotesi di decadenza, ed essi si riferiscono ad un singolo veicolo, o anche al secondo veicolo in caso di licenza temporanea.
4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se ottenute in comuni diversi. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 21/1992, fermo restando che ogni singolo bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni debba prevedere una sola autorizzazione per ogni candidato aspirante all'assegnazione.
5. I titoli abilitativi, unitamente all'eventuale documentazione che ne costituisce parte integrante ed essenziale, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
6. I titoli abilitativi di cui al presente articolo danno diritto all'uso di corsie preferenziali e all'accesso alla zona a traffico limitato (ZTL).
7. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare che può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti temporanei. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci.



8. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 21/1992, i titolari di licenza per l'esercizio di servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 21/1992 (servizio di N.C.C.).
9. Nei casi di cui al comma 8 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai predetti organismi, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è necessario:
- a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, di cui all'art. 116 del vigente Codice della Strada;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ovvero in analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d) essere iscritto presso il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura (RENT), istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del Decreto legislativo 14 dicembre 2018, n. 135;
 - e) impegnarsi, entro 180 giorni dall'assegnazione del titolo, a divenire proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in locazione finanziaria - leasing) dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - f) non essere titolare di altra licenza taxi o di altra autorizzazione per NCC rilasciata anche da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente previsto dall'art. 8 della Legge n. 21/1991;



- g) non aver trasferito ad altri soggetti, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione, nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
 - h) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - i) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - j) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: - n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione) - n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia) - n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) - n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) - n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni);
 - k) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
 - l) non essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 - m) non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada e guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - n) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;
 - o) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo;
 - p) di essere fisicamente idoneo con assenza di malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
2. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
4. Oltre a quanto sopra indicato, per il servizio NCC è richiesta inoltre la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio Regionale, di una rimessa, idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio o di impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di assegnazione della licenza.



Art. 5 – Collaborazione e sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile e regolarmente iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992.
2. La qualità di collaboratore familiare del titolare di impresa artigiana di trasporto deve essere comprovata mediante iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, all'INPS e all'INAIL.
3. In ogni caso i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento per quanto compatibili in base alla normativa vigente.
4. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
5. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'Ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge n. 21/1992;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento;
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992;
 - e) certificato di iscrizione INPS ed INAIL.
6. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sull'apposito registro.
7. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
8. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicate all'Ufficio competente entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.
9. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
10. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la



titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

11. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
12. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
13. Al fine di evitare l'uso improprio o fraudolento della licenza, i contratti di sostituzione alla guida sono comunicati all'ufficio competente tramite portale SUAPE che verifica la loro rispondenza alle esigenze di servizio pubblico e alla vigente normativa.

Art. 6 – Trasferibilità del titolo abilitativo per atto tra vivi

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, previa presentazione all'ufficio competente della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 12 comma 2 del presente regolamento, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni prescritte dall'art. 9 della Legge n. 21/1992:
 - a) sia titolare di licenza o autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'inabilità o l'inidoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
3. Al titolare che abbia trasferito il titolo abilitativo non può esserne attribuito altro per bando di concorso pubblico e non può esserne trasferito altro titolo se non dopo cinque anni dal trasferimento del primo titolo.
4. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa dichiarazione di inizio attività da parte del subentrante, da trasmettersi all'Ufficio competente tramite portale SUAPE. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del cedente circa la sussistenza di una delle condizioni di cui al precedente comma 1, nonché il contratto di cessione redatto ai sensi dell'art. 2556 c.c. in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dal notaio rogante o autenticante e da questi depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni.



Art. 7 – Trasferibilità del titolo abilitativo per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo è consentito nei confronti:
 - a) di uno degli eredi del titolare, qualora risulti in possesso di requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - b) di un soggetto individuato dagli eredi, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Ai fini del presente articolo, gli eredi o il soggetto individuato dagli eredi o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale, comunicano all'Ufficio competente il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la titolarità ai sensi del precedente art. 7, designando entro il termine previsto dalla normativa vigente dalla data del decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d) la comunicazione, all'Ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
5. La mancata comunicazione di cui al precedente comma 3 entro dodici mesi, si considera come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

Art. 8 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi all'Ufficio competente entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio competente gli originali degli atti abilitativi (licenza e/o autorizzazione) e i relativi contrassegni.



3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.
4. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa in caso di rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 9 - Licenze temporanee e speciali

1. L'Amministrazione Comunale, in presenza di uno straordinario incremento della domanda del servizio taxi legato a grandi eventi o ad eccezionali flussi di presenze turistiche, ai sensi della legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, in deroga al divieto di cumulo delle licenze taxi, può rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi.
2. Le predette licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.
3. Il termine fisso, parametrato alla durata di dodici mesi, consente la possibilità di un utilizzo della licenza temporanea anche in modalità non continuativa e frazionata nel tempo, fermo restando il limite temporale massimo stabilito dallo stesso legislatore. Sarà cura del titolare della licenza comunicare i periodi di utilizzo di cui al precedente comma 2, fino al raggiungimento del termine massimo previsto dalla normativa vigente.
4. Le predette licenze possono essere rilasciate in favore di tutti i soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge quadro n. 21 del 1992, alla sola condizione che gli stessi siano già destinatari delle medesime licenze, anche se associati in forme di cooperative o di consorzi.
5. Le licenze di cui al presente articolo possono essere cedute anche a titolo oneroso a terzi, purché in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente.
6. La licenza aggiuntiva consente l'immatricolazione di una sola autovettura, la quale deve avere le caratteristiche stabilite dal presente regolamento ed essere dotata di contrassegni di riconoscibilità di tipo e colore diversi rispetto alle normali autovetture taxi.

CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 10 – Numero delle licenze e autorizzazioni

1. Per il servizio taxi e di noleggio con conducente svolto con autoveicolo, l'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge n. 21/1992, delle disposizioni regionali in materia e dell'allegato alla delibera n. 32/55 del 8/08/2019 stabilisce il numero delle licenze e autorizzazioni rilasciabili nel territorio comunale tenendo conto dei seguenti criteri:
 - il numero di titolarità già operanti;
 - entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;



- estensione territoriale;
 - offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
 - presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;
 - offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
 - rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.
2. Il Comune attualmente dispone del seguente contingente di titolarità approvato dalla Regione:
- n. 20 (venti) autorizzazioni per noleggio autovetture con conducente fino a 9 posti, di cui n. 18 (diciotto) effettivamente in esercizio;
 - n. 3 (tre) licenze taxi, di cui n. 1 effettivamente in esercizio.

Art. 11 – Concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea sono assegnate a seguito di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e secondo le modalità del presente regolamento.
2. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di una sola titolarità di quelle messe a concorso.
3. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Capoterra per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 12 – Assegnazione delle titolarità

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria e comunque una volta verificati i requisiti autocertificati in sede di domanda di concorso, provvede all'assegnazione delle titolarità.
2. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della pratica di avvio dell'attività tramite il portale regionale SUAPE.
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.



4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 13 - Validità delle titolarità

1. Le titolarità sono acquisite senza limitazione di scadenza.
2. Nelle titolarità sono indicati:
 - a) il numero progressivo di esercizio;
 - b) il soggetto persona fisica titolare di licenza o di autorizzazione;
 - c) la sede dell'impresa;
 - d) la sede della rimessa;
 - e) l'eventuale rappresentante per le forme di cui all'articolo 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii;
 - f) elenco nominativo del personale autorizzato alla guida e dei collaboratori familiari, come previsto dall'articolo 10, comma 4, della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii;
 - g) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
3. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità.

Art. 14 – Servizi sussidiari e integrativi al trasporto di linea

1. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente e di licenza taxi.
2. Previa autorizzazione, i veicoli adibiti al servizio taxi o al servizio noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
3. I veicoli adibiti al servizio taxi o al servizio noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea nell'ambito del territorio comunale, previa apposita convenzione stipulata con il concessionario della linea e con l'Amministrazione Comunale ove ne regolamenti il servizio.

Art. 15 – Acquisizione pareri

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31



marzo 1998 n. 114 e dal D. L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo, acquisendo il parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate.

TITOLO II – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 16 – Prestazione del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea.
3. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria e non è soggetta a turnazioni od orari.
4. È obbligatoria la proprietà o disponibilità (anche in locazione finanziaria - leasing) del mezzo da adibire al servizio e la rimessa nell'ambito del territorio Regionale o l'impegno ad acquisirla in caso di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario del titolo.

Art. 17 – Rimessa

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, costituisce requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture la disponibilità di una rimessa. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio regionale su area privata ed essere in possesso dei necessari requisiti urbanistico edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. È vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici.
3. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, con ritorno alla stessa, il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.



4. Si precisa che, fermo restando l'obbligo di rientro nella rimessa al termine di ogni servizio, è fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all'effettuazione di ulteriori servizi.

Art. 18 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
 - applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all'art. 13 comma 2;
 - sottoporre annualmente, agli Uffici della Motorizzazione la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;
 - essere ordinato e curato nella persona;
 - depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro 2 giorni dalla notificazione;
 - assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;



- annotare in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne assicuri la conservazione per le finalità di verifica e controllo previste dalla legislazione vigente, i seguenti dati: targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e chilometri di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del committente del servizio;
 - accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno il diritto di:
- rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;
3. Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è fatto divieto di:
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - trasportare i propri animali;
 - consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

Art. 19 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 20 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- fumare durante il trasporto;



- gettare oggetti dall'autovettura sia ferma che in movimento;
- imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 21 - Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono essere accessibili ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
2. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione ed agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
3. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.

Art. 22 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti diversamente abili.

Art. 23 - Segni identificativi delle autovetture

1. Le autovetture adibite a noleggio con conducente possono essere di qualsiasi colore.
2. Le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno recante la seguente scritta "Comune di Capoterra-Servizio di noleggio".



3. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura, recante le seguenti scritte:
 - Sulla parte superiore "Comune di Capoterra - N.C.C.
 - Al centro lo stemma del Comune
 - Nella parte inferiore "Autorizzazione n. ____".
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
5. Sulle autovetture è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Art. 24 – Contachilometri

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere dotate di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'Ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

Art. 25 - Sostituzione delle autovetture

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante presentazione comunicazione autocertificativa tramite portale regionale SUAPE, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 23 e 24 necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.
3. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.
5. La comunicazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 26 - Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposte prima dell'avvio dell'attività, o secondo necessità, a controllo da parte dell'Ufficio



Competente, con l'eventuale ausilio della Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dall'ufficio competente. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento.

Art. 27 - Tariffe e corrispettivo

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
2. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
3. Il trasporto delle carrozzine per i soggetti diversamente abili, dei cani accompagnatori per i non vedenti e degli altri soggetti accompagnatori sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.



TITOLO III – TAXI

CAPO I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 28 – Prestazione del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio è obbligatoria ed è effettuata personalmente dal titolare della licenza o mediante sostituti, collaboratori o dipendenti.
2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.
3. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.
4. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dai luoghi di stazionamento opportunamente individuati e segnalati con cartelli indicativi.
5. È consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
6. Il titolo abilitativo dell'autorizzazione dà diritto all'uso di corsie preferenziali e all'accesso alla zona a traffico limitato (ZTL).
7. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale corrispettivo del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 29 – Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree, denominate posteggi di stazionamento, stabiliti con Ordinanza del Sindaco. Tali posteggi saranno appositamente contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone all'uopo riservate.
3. È consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero.
4. Qualora non sussistano specifici divieti, le autovetture possono stare in fermata in prossimità di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già prenotata l'autovettura.



5. È facoltà del Comune l'interdizione dall'uso dei posteggi di stazionamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, qualora si tratti di eventi programmati.

Art. 30 – Comportamento dei conducenti taxi

1. Nell'esercizio della propria attività, il conducente di taxi, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - seguire il percorso più breve o più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, qualora si rendesse necessario;
 - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, quest'ultimo dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
 - consegnare entro 3 giorni ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
 - rilasciare su richiesta del cliente la ricevuta riportante gli estremi della propria sigla ed attestante il prezzo della corsa distinta in tariffa tassametrica ed eventuali supplementi;
 - mantenere affissa sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposta in modo ben visibile all'utente, la tabella riproducente la tariffa ed i supplementi ed il numero di concessione;
 - trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'esercizio della propria attività, al conducente di taxi, al collaboratore o al dipendente è fatto divieto di:
 - far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, salvo i casi di affiancamento per la presa in servizio di sostituto o altre situazioni particolari comunque preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale;
 - chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa risultante dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;



- manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo della dovuta piombatura;
- togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- trasportare i propri animali;
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- provvedere al lavaggio o manutenzione dell'autovettura nei posteggi di stazionamento;
- svolgere attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi di stazionamento;
- arrestare l'autovettura ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

Art. 31 – Comportamento dell'utente durante il servizio taxi

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- fumare durante il trasporto;
- gettare oggetti dall'autovettura sia ferma che in movimento;
- imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- scendere dall'autovettura senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 32 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore e può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. È fatto obbligo di applicare in modo ben visibile sul parabrezza e sul lunotto posteriore alla vettura il contrassegno distintivo del turno di servizio, nonché il contrassegno relativo all'eventuale autorizzazione di modifica dell'orario di servizio.



3. Il conducente deve esporre sul parabrezza il cartello di "FUORI SERVIZIO" al termine del proprio turno nonché in tutti i casi in cui l'autovettura non svolga attività di servizio.
4. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di carico indicate dal Comune;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;
 - c) a richiesta dell'utente nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico.

Art. 33 - Interruzione della corsa

1. Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.
2. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.
3. Il servizio può essere interrotto nei casi in cui l'utente evidenzia condizioni di alterazione psicofisica o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
4. Inoltre, il conducente può interrompere la corsa nei seguenti casi:
 - a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre l'importo segnalato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
 - b) qualora per casi di avaria incidente o per altri casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo non sia più possibile prestare servizio.

Art. 34 - Tariffe e corrispettivo

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo, calcolato mediante tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento alla percorrenza, al tempo di permanenza in vettura e ad eventuali servizi supplementari.
3. Per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica e in base ad eventuali servizi supplementari.
4. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta Comunale, e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile, con le tabelle delle tariffe in vigore.



5. È fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente del costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.
6. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione dall'utente. Il carico e lo scarico dei bagagli, non deve incidere sul costo totale della corsa.
7. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti bagagli, bauli, carrozzine e animali.
8. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.
9. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.

CAPO II – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Art. 35 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio taxi

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere di colore bianco nella tonalità prescritta dal D.M. 19/11/1992 e s.m.i. e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture devono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile - ed essere dotate di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.
3. Le autovetture devono garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti diversamente abili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio delle persone, anche fragili.
4. Tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti ovvero essere alimentate con combustibili aventi bassa o nulla emissione di sostanze inquinanti.
5. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare protezioni o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accessibilità dei passeggeri ai sedili posteriori.
6. Il soffitto degli interni del veicolo e i sedili, devono essere fatti di materiale idrorepellente, ed i tappetini antisdruciolevoli.
7. La pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nelle forme e secondo i criteri stabiliti nell'autorizzazione, fatte salve le norme di legge previste dal Codice della Strada e sulla pubblicità.



8. È consentita l'installazione di radiricevitori, mangianastri e simili, il cui uso è subordinato alla richiesta del cliente ad eccezione del radio telefono di servizio. È fatto obbligo al titolare di comunicare entro 3 giorni all'Ufficio l'installazione e la rimozione del radiotelefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.
9. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno di qualsiasi forma che non sia preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
10. Prima dell'immissione in servizio, l'autovettura deve essere sottoposta a verifica a controllo da parte dell'Ufficio Competente, con l'eventuale ausilio della Polizia Locale per accertare l'esistenza delle prescrizioni regolamentari.

Art. 36 - Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture

1. Le autovetture adibite a servizio taxi devono esporre nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI".
2. Il titolare della licenza è, altresì, tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, tutti ben visibili:
 - a) sul lato posteriore dell'auto, alla destra della targa rispetto a chi guarda, deve essere fissata una targa inamovibile in materiale rigido di mm 100 di base per mm 80 di altezza recante:
 - nella parte superiore, per un'altezza di mm 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco;
 - nella parte centrale gli stemmi della Regione Sardegna sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm 40 di base;
 - nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm 20, preceduto dalla scritta "Comune di Capoterra" di pari dimensioni;
 - b) Al centro delle portiere anteriori deve essere posizionato in modo inamovibile, un pannello di mm 305 di base per mm 195 di altezza recante:
 - nella parte superiore la scritta "TAXI" affiancata dal numero della licenza
 - nella parte inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Sardegna e lo stemma del Comune entrambi di mm 80 di larghezza. Tra gli stemmi andrà riportata la scritta "COMUNE DI CAPOTERRA".
3. Le autovetture che effettueranno servizio di radio-taxi, dovranno apporre, a fianco del pannello di cui sopra, la dicitura "RADIO" seguita dalla propria sigla identificativa.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
5. La pubblicità elettorale e politica è vietata all'esterno e all'interno dell'autovettura.
6. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza.



7. Il conducente deve esporre nella autovettura, in modo ben visibile, un cartello indicante il divieto di fumare.

Art. 37 – Tassametro

5. Le autovetture adibite a servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato e di tipo autorizzato dalla Polizia Locale. Al momento dell'installazione il tassametro, dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale dell'Ufficio di Polizia Locale.
6. Esso deve essere installato in posizione ben visibile dal passeggero, e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta. Le cifre riportate da tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa, l'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso chiaramente leggibile posto sul cruscotto o nel retro dell'abitacolo.
7. In caso di cambio della sezione degli pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare agli uffici comunali la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni degli pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato.
8. Il titolare della licenza è responsabile in ogni momento del corretto e regolare funzionamento del tassametro. In caso di guasto, il conducente deve darne immediata notizia all'Ufficio competente.
9. Qualora si renda necessario la rimozione del tassametro nelle ore e giorni in cui l'ufficio è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato, sotto la propria responsabilità con obbligo di darne immediata comunicazione all'apertura dell'Ufficio di Polizia Locale. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro.
10. In caso di richiesta il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio di Polizia Locale del Comune.

Art. 38 - Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione

1. L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente e in conformità alle caratteristiche stabilite dal presente regolamento.
2. La carrozzeria deve essere in perfetto stato di conservazione; qualora gli uffici comunali impongano il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal Codice della Strada.
3. La sostituzione dell'autovettura deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio competente per l'accertamento dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza, l'interessato deve presentarsi all'ufficio non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile.



Art. 39 – Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile, le autovetture da adibire al servizio taxi possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia locale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle autovetture, alla identificabilità delle stesse e al tassametro.
2. Il Comando della Polizia locale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio di taxi e certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile Ufficio comunale competente può disporre la decadenza dal titolo abilitativo.

Art. 40 - Uso proprio dell'autovettura

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 19/11/1997, n. 422 e ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 86 del Codice della Strada, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "FUORI SERVIZIO".

Art. 41 - Trasporto dei soggetti diversamente abili

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero diversamente abile e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità.
2. Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna sul portapacchi.
3. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.
4. L'autovettura in servizio taxi appositamente attrezzata deve esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalle norme vigenti.

Art. 42 - Servizi centralizzati tecnologici per le chiamate di taxi

1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato per le chiamate taxi o di altri dispositivi tecnologici idonei allo scopo e conformi alle normative in vigore, a cui debbono risultare collegate le autovetture adibite al servizio.



2. Il servizio taxi, attivato tramite servizio centralizzato presuppone che la richiesta di prestazione avanzata dall'utente debba essere soddisfatta per mezzo dell'autovettura il cui impiego risulti economicamente più vantaggioso per l'utente stesso.
3. La centrale chiamate taxi deve fornire all'utente il numero del taxi prenotato ed ogni ulteriore informazione correlata alla richiesta di trasporto.

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 43 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata ai funzionari del Comune competenti per materia e agli agenti della Polizia Locale, fatte salve le attribuzioni in materia di competenza della Regione Sardegna e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa vigente.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 44 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, fornendo i dati d'identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito, il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto attraverso comunicazioni a mezzo posta ordinaria, PEC ovvero consegna a mano al protocollo del Comune.
2. L'ufficio comunale responsabile del servizio, entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, richiede agli Organi di controllo di effettuare, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, i relativi accertamenti e se del caso procedere all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Titolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'esito degli accertamenti.
3. All'interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile e tradotto in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola un avviso riportante l'indirizzo, il recapito di posta elettronica ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare eventuali reclami o segnalazioni.

Art. 45 - Monitoraggio del servizio

1. L'esercizio del servizio taxi è soggetto a monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale, che lo svolge in forme idonee ad assicurare il controllo dell'effettivo svolgimento nei turni dichiarati, a verificare la qualità del servizio erogato, pubblicando periodicamente i risultati ottenuti.
2. I titolari di licenza sono tenuti a fornire all'Amministrazione, a cadenza annuale, appositi rendiconti dell'andamento del servizio, che indichino l'andamento dei parametri soggetti a controllo di qualità, distinti per giorno e fascia oraria, ed in particolare:
 - a) il numero totale di richieste pervenute dall'utenza;



- b) il numero di corse effettuate;
 - c) l'attesa media dell'utente al punto di prelievo.
3. La mancata o parziale trasmissione dei dati indicati al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo del presente Regolamento.
 4. Al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte del Comune sul rispetto delle norme regolamentari a seguito di eventuali contestazioni o segnalazioni da parte degli utenti del servizio, il tassametro deve mantenere in memoria, per una durata di almeno tre mesi, i dati inerenti le attività di gestione del servizio stesso, quali segnatamente data ed ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale della corsa con supplementi. Il Comune ha sempre diritto ad accedere, in contraddittorio con il titolare di licenza, ai dati presenti nel tassametro.
 5. La qualità del servizio erogato è soggetta altresì a monitoraggio periodico effettuato dal Comune mediante indagini campionarie basate sulla somministrazione agli utenti di questionari di gradimento tesi a verificare la percezione dei principali indicatori.
 6. Concorre al monitoraggio del servizio anche l'esame dei reclami e dei suggerimenti pervenuti al Comune ai sensi del precedente articolo.
 7. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune di Capoterra trasmette all'Assessorato regionale dei trasporti, l'elenco delle titolarità autorizzate e effettivamente in esercizio nonché altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo uno schema predisposto e inoltrato a tutti i Comuni dal Servizio regionale competente.

Art. 46 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, dal Codice penale e dal Codice della strada, tutte le violazioni del presente regolamento sono punite con:
 - sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) e dalla Legge 24/11/1981 n. 689 (*modifiche al sistema penale*);
 - sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'Ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.
5. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 4, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.



Art. 47 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
 - a. non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio
 - b. non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell'idoneità tecnica
 - c. non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato
 - d. non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa
 - e. non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto
 - f. non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse
 - g. non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli dei soggetti diversamente abili
 - h. chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i soggetti diversamente abili ed i cani accompagnatori dei non vedenti
 - i. consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate
 - j. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione
2. Come disposto dall'art. 85 comma 4 e dall'art. 86 comma 2 del Codice della Strada, modificati dalla Legge 193/2024, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria chiunque, in *assenza di autorizzazione o licenza*, adibisce a noleggio con conducente o a taxi un veicolo non destinato a tali usi. Oltre alla sanzione pecuniaria, alla violazione conseguono le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente da quattro a dodici mesi e, in caso di recidiva nel triennio, la revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano anche a coloro ai quali l'autorizzazione o la licenza è stata sospesa o revocata.
3. L'utilizzo del veicolo destinato a noleggio con conducente in *violazione* delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della Legge n. 21/1992 è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 85 comma 4-bis del Codice della Strada;
4. L'utilizzo del veicolo destinato a servizio taxi in *violazione* delle disposizioni di cui agli artt. 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1 della Legge n. 21/1992 è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 86 comma 3 del Codice della Strada;



5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, si applicano al titolare dell'autorizzazione o al titolare della licenza anche nel caso in cui lo stesso non coincida con il conducente del veicolo (in caso di sostituzione alla guida o di conduzione da parte di dipendente del titolare);
6. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione da inviare alla Motorizzazione per l'adozione del provvedimento di sospensione. Il verbale di contestazione deve essere redatto sempre a carico del titolare dell'autorizzazione.
7. Nel caso di conferimento dell'autorizzazione o licenza in favore di cooperative o consorzi ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/1992, che prevede l'aggiornamento della carta di circolazione sulla quale sono indicati tali organismi come titolari nella carta di circolazione, si considerano tali soggetti quali autori delle violazioni di cui all'art. 85 comma 4-bis e all'art. 86 comma 3 del Codice della Strada, a prescindere da chi si trovi alla guida del veicolo.
8. In caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o delle condizioni della licenza si applicano le sanzioni di cui all'art. 85 comma 4-ter e all'art. 86 comma 3-bis del Codice della Strada.
6. Tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate a norma di legge.

Art. 48 - Sanzioni amministrative accessorie

1. La sospensione della titolarità è applicata con provvedimento dell'Ufficiale della Polizia Locale nei seguenti casi:
 - d) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - e) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli, come previsto dalle norme richiamate nell'art. 5;
 - g) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti diversamente abili;
 - h) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - i) violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi o di noleggio con conducente;
 - j) violazione degli obblighi relativi ai turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa.
2. La sospensione della titolarità è altresì applicata nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancata iscrizione nel registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura (RENT) con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera b) della Legge n. 21/1992 che stabilisce due mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della stessa legge;



- b) omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel registro di cui alla precedente lettera con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera a) della Legge n. 21/1992 che stabilisce un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della stessa legge.
- 3. L'Ufficiale della Polizia Locale dispone circa il periodo di sospensione della licenza da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
- 4. La sospensione è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 5. La revoca della titolarità è disposta nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte del titolare del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla normativa nazionale o regionale e dal presente regolamento;
 - b) accumulo da parte del titolare nell'arco di un quinquennio di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
 - c) interruzione ingiustificata del servizio per un mese anche non consecutivo nell'arco dell'anno;
 - d) violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona di licenze di noleggio con conducente e di taxi;
 - e) svolgimento da parte del titolare dell'autorizzazione di attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore o di taxista;
 - f) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni e delle licenze o trasferimento di fatto della rimessa o dello stazionamento dei veicoli fuori dal territorio comunale;
 - g) per gravi e comprovati motivi di pubblico interesse.
- 6. La revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 49 - Decadenza della titolarità

- 1. È dichiarata la decadenza della titolarità nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento;
 - c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o taxi;
 - d) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 7 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;



- e) alienazione o cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - f) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite gli organi preposti al controllo, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
 - g) sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 50 - Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio con conducente e servizio taxi od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza e revoca della titolarità.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 51 – Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende sostituita e abrogata ogni altra disposizione in materia precedentemente emanata dal Comune di Capoterra e, in particolare, sono abrogati:
- il "Regolamento del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente)", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 25.07.2013 e deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19.09.2013;
 - il "Regolamento per il servizio di taxi", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 22.07.2015.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
3. I veicoli adibiti ai servizi di cui al presente Regolamento devono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.